

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 196 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 193 del 14 MAR 2014-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **PROVINCIA DI NOVARA – SETTORE URBANISTICA E TRASPORTI**, tipologia di concessione: **PONTILI GALLEGGIANTI, ZATTERE E GALLEGGIANTI IN GENERE** (art. 10 comma 2 lettera n))– **attività d’uso: PORTUALI PUBBLICHE**.-----

#### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l’Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----
- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell’Ufficio

Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.  
Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori  
con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della  
Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite  
in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- richiamata la determinazione n. 6 in data 15.01.2014 di proroga delle attività  
della Gestione Associata;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata al Comune di  
Arona in data 02/07/2012 prot. 25653 da:-----

Arch. Iorio Luigi, nato Galliate (NO) il 15/09/1954 (c.f. RIO LGU 54P15  
D872L), in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e Trasporti della  
**PROVINCIA DI NOVARA** con sede in Novara, Piazza Matteotti 1 (c.f.  
80026850034), intesa ad occupare un'area demaniale a lago nel comune di  
Arona prospiciente al foglio 24 mappale 59, per il posizionamento di un pon-  
tone galleggiante con relativa passerella di collegamento per complessivi  
48,60 mq. circa;-----

- visto il nulla osta ai soli "fini idraulici" rilasciato con determinazione Diri-  
genziale n. 2265 del 20/09/2012 – Codice Direzione DB1400 – Codice Settore  
DB1411 – Legislatura 9 – Anno 2012, del Responsabile del Settore della Re-  
gione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e  
difesa assetto idrogeologico di Novara;-----

- visto il contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipar-  
timento di Novara, trasmesso con PEC prot. 98355 del 28/09/2012 all'Organo  
Tecnico Regionale;-----

- visto il parere di competenza rilasciato con nota prot. 16359 del 1/10/2012 dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente in favore dell’Organo Tecnico Regionale;-----
- visto il parere di competenza rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Province Novara e V.C.O., trasmesso con nota prot. 32693 del 8/10/2012 all’Organo Tecnico Regionale;-----
- richiamata la determinazione n. 216 del 11/10/2012 con la quale la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, a seguito della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, ed in esecuzione dei pareri/nulla osta ricevuti ha ritenuto non assoggettabile alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, il progetto in oggetto;-----
- richiamata l’Autorizzazione Paesaggistica n. 353 rilasciata dal Comune di Arona in data 11/01/2013 per la realizzazione dei manufatti in oggetto;-----
- richiamata la determinazione del Responsabile della Gestione Associata n. 47 del 4/02/2014 con la quale si è espresso parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione;-----
- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 65 del 13/02/2013 con la quale si è disposta l’assegnazione dell’area demaniale a lago prospiciente al foglio 24 mappale 59, per complessivi 48,60 mq. circa, al N.C.T. del Comune di Arona, in favore della Provincia di Novara;-----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----
- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28/06/1949 n.

- 631;-----
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----
  - richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
  - vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----
  - visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

#### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

**PROVINCIA DI NOVARA**, con sede in Novara, Piazza Matteotti 1 (P.IVA 01403700030), qui rappresentata dal Dirigente del Settore Urbanistica e Trasporti Arch. Iorio Luigi, nato a Galliate il 15/09/1954 (c.f. RIO LGU 54P15 D872L), domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Novara, di occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **48,60 mq.** ca. (area a lago prospiciente al foglio 24 mappale 59 del N.C.T. del Comune di Arona), all'interno della zona portuale "Arona Centro e Cantiere", in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2014 al 31/12/2022** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009),

per il posizionamento di un pontone galleggiante, ancorato su pali di acciaio, collegato alla banchina esistente con una passerella basculante (opere meglio identificate nell'allegata planimetria) per la seguente attività d'uso: **portuali pubbliche**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2022**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione, come il deposito cauzionale, non è dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. trattandosi di concessione rilasciata ad un Ente pubblico per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione del Lago Maggiore e del Fiume Ticino. L'opera in oggetto rientra nel progetto "I-drovia LOCARNO-MILANO-VENEZIA" e consentirà la realizzazione di un interscambio per imbarcazioni da trasporto passeggeri; il progetto si inserisce nel programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013 (INTERREG).-----

**Art. 3** – L'impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nelle planimetrie allegata e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tutte contenute nei pareri e/o nulla osta elencati e richiamati in premessa e che, a titolo riassuntivo, si riportano di seguito:-----

- a) in fase di cantiere dovrà essere garantita la mancata formazione di depositi derivanti dall'attività distruttiva/costruttiva: nelle fasi di preparazione ed installazione in loco delle varie parti componenti dell'attracco, dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare che eventuali scarti murari, cementizi, metallici, plastici o gommosi possano depositarsi nelle acque del lago; (cfr. contributo tecnico-

*scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----

- b) le finiture superficiali, per le parti in carpenteria metallica, non dovranno essere ultimate in loco, al fine di evitare che primers e smalti entrino in contatto con l'acqua del lago; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----
- c) in fase di gestione e manutenzione della struttura non si dovranno verificare alcun tipo di dispersione nelle acque del lago; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----
- d) le eventuali segnalazioni luminose previste, oltre a quelle previste dalla normativa di settore, dovranno essere verificate in base alla legge regionale n. 31/2000 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e delle relative “Linee Guida”; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----
- e) le operazioni di svuotamento del serbatoio delle acque nere presente nello scafo, dovranno essere eseguite con la massima attenzione al fine di evitare dispersioni del refluo nelle acque superficiali; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----
- f) in fase di cantiere, lo stoccaggio dei materiali da costruzione e di prodotti chimici, così come l'eventuale manutenzione dei mezzi, dovranno

no essere effettuati in terraferma su superficie pianeggiante, eventualmente coperta e opportunamente impermeabilizzata ad opportuna distanza dallo specchio d'acqua lacustre compatibilmente con le esigenze di pronto uso, comunque in posizione tale da scongiurare eventuali dilavamenti o immissioni accidentali nel lago di sostanze inquinanti; *(cfr. Regione Piemonte – Direzione Ambiente, parere prot. 16359 del 1/10/2012)*-----

g) dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali sversamenti diretti o indiretti nel lago stesso; *(cfr. Regione Piemonte – Direzione Ambiente, parere prot. 16359 del 1/10/2012)*-----

h) dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le normative vigenti; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----

i) al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino delle aree temporaneamente occupate in fase di cantiere, che dovranno essere restituite agli usi attuali; *(cfr. contributo tecnico-scientifico rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, prot. 98355 del 28/09/2012)*-----

j) dovrà essere garantito il perfetto ancoraggio del pontone galleggiante e della passerella al fine di permettere il galleggiamento degli stessi sulla superficie dell'acqua, in maniera da dare la massima garanzia di solidità anche in condizioni di massima escursione del livello delle acque del lago, onde evitare il pericolo di deriva; *(cfr. determinazione n.*

2265 del 20/09/2012 della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. –  
Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara)-

- k) il pontone e la passerella galleggiante dovranno assicurare la massima garanzia di solidità in relazione alle sollecitazioni indotte agli stessi nelle varie situazioni di livello del lago, dalla forza dei venti, dal moto ondosso e dalle imbarcazioni anche in presenza di eventuali variazioni di profilo del fondo; (cfr. determinazione n. 2265 del 20/09/2012 della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara)-----
- l) dovrà essere valutata congiuntamente alla Soprintendenza, l'impatto della segnaletica nella scelta del colore e l'estensione dei corpi; (cfr. Autorizzazione Paesaggistica n. 353 rilasciata dal Comune di Arona, in data 11/01/2013)-----
- m) gli impianti dovranno risultare sempre conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002; (cfr. determinazione n. 47 del 4/02/2014 dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Gestione Associata)-----
- n) il pontone galleggiante dovrà essere segnalato, nella parte perimetrale, conformemente al Regolamento "disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n.1/R del 29.03.2002: *i pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100 (art. 1, comma 12);*



*(cfr. determinazione n. 47 del 4/02/2014 dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Gestione Associata)*-----

o) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento; *(cfr. determinazione n. 47 del 4/02/2014 dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Gestione Associata)*-----

p) la Gestione Associata del Demanio potrà sempre variare le modalità sopra indicate e i richiedenti dovranno attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa; *(cfr. determinazione n. 47 del 4/02/2014 dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Gestione Associata)*-----

**Art. 4 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----

**Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.**-----

**Art. 6 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-**

dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

**Art. 7** - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 8** - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

**Art. 9** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 10** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il conces-

sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 11** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

**Art. 12** – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 13** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 14** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 15** – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 16** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008

n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----






Lesà li, 14 MAR 2014

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Iorio Luigi (c.f.: RIO LGU 54P15 D872L), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (esonero del canone per pubblico utilizzo), 3 (prescrizioni), 4 (obbligo di manutenzione), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del concessionario), 8 (responsabilità del concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

.....li,.....





GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
 REP. N. 196/A DEL 1 MAR 2014

RESPONSABILE  
 UFFICIO ASSOCIATO

rev.	modifica	data	eseguito
<b>STUDIO TECNICO NAVALE</b> <b>ING. CARMELO LEONARDO TELESCA</b> V. ADAMELLO, 6 - 28100 NOVARA TEL./FAX 0321.520241			
FORM. A2	SCALA 1:80	DATA 09-05-2011	ESEGUITO R.G. VISTO telesca
progetto IDROVIA LOCARNO - MILANO - VENEZIA ATTRACCO DI INTERSCAMBIO DI ARONA		titolo VISTE GENERALI ATTRACCO	
compartimento PROVINCIA DI NOVARA		invala 11-LA-002	